

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta dell'8 settembre 2014)

Relatore di maggioranza: GINO TRAVERSINI

Relatore di minoranza: FRANCESCO MASSI

sulle proposte di legge:

- N. 428** a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 7 luglio 2014
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 44 "INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE DEMOGRAFICO MINIMO DELLE UNIONI DEI COMUNI E MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 2008, N. 18 'NORME IN MATERIA DI COMUNITÀ MONTANE E DI ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI'"
- N. 424** a iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 24 giugno 2014
INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE DEMOGRAFICO MINIMO DELLE UNIONI DEI COMUNI E DELLE RELATIVE CONVENZIONI MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012 , N. 44 "INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE DEMOGRAFICO MINIMO DELLE UNIONI DEI COMUNI E MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 2008, N. 18 'NORME IN MATERIA DI COMUNITÀ MONTANE E DI ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI'"
- N. 80** a iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 9 marzo 2011
MODALITÀ DI ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI DA PARTE DELLE COMUNITÀ MONTANE E DELLE UNIONI DI COMUNI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 2008, N. 18 (NORME IN MATERIA DI COMUNITÀ MONTANE E DI ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI)

(Abbinata ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

TESTO BASE: proposta di legge n. 428

RELAZIONE ORALE

relpdL 428/424/80

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 19 settembre 2014)

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 428/2014 (testo base), ad iniziativa della Giunta regionale, concernente "Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 44 (Individuazione del limite demografico minimo delle unioni dei Comuni e modifica alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 'Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali)", abbinata alle proposte di legge n. 424/2014 e 80/2011, nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udita la proposta del relatore Michele Maiani nella seduta n. 2 del 19 settembre 2014;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole;
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:
Si invita a inserire una norma che preveda, per le sole convenzioni, previo parere della Conferenza provinciale delle autonomie locali, una deroga nel limite del 20% in meno (4000 e 2400) per situazioni particolari quali:
 - la indisponibilità di Comuni limitrofi a stipulare convenzioni;
 - l'assenza dell'obbligo associativo per Comuni contermini.

Il Presidente
Nella Brambatti

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

(Seduta del 17 settembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 428/2014 (testo base), ad iniziativa della Giunta regionale, concernente "Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 44 (Individuazione del limite demografico minimo delle unioni dei Comuni e modifica alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 'Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali)", abbinata alle proposte di legge n. 424/2014 e 80/2011, nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udito il relatore Silvia Spinaci, delegata da Stefano Mastrovincenzo, nella seduta n. 42 del 17 settembre 2014;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A, che forma parte integrante del presente parere;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

di esprimere parere contrario.

Il Presidente
Nevio Lavagnoli

Allegato A

La legge 56/2014 (articolo 1, comma 107) è opportunamente intervenuta a ridefinire la soglia demografica minima per le Unioni e le convenzioni, che saranno costituite per adempiere agli obblighi di gestione associata, estendendo anche alle convenzioni il limite minimo di 10.000 abitanti già previsto per le Unioni. In considerazione delle specificità demografiche dei territori montani, la legge riduce tale soglia demografica a 3.000 abitanti per le forme associative composte da Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane.

Sebbene la norma nazionale riconosca alle Regioni la possibilità di definire un diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, il CREL ritiene le soglie individuate dal legislatore nazionale utili a generare esperienze associative di una consistenza significativa e non eccessive per la geografia del territorio marchigiano. Esprime, pertanto, parere contrario rispetto alla proposta di legge in esame che, nonostante l'apprezzabile intervento correttivo apportato in Commissione, definisce una soglia demografica significativamente inferiore rispetto a quella prevista dalla norma nazionale.

Il CREL sollecita l'approvazione, da parte dell'Assemblea legislativa regionale, del Programma di riordino territoriale di cui all'articolo 22 della l.r. 18/2008, come da DGR n. 773 del 30 giugno 2014, disciplinando con tale atto le "Dimensioni territoriali ottimali ed omogenee" sulle quali concentrare i contributi regionali di cui all'articolo 2 della l.r. 46/2013.

Nel frattempo il CREL auspica che il dettato normativo nazionale sia comunque adottato come riferimento per concentrare i contributi erogati dalla Regione sulle esperienze di associazionismo comunale davvero significative. A tal fine, propone che la soglia demografica minima di 10.000 abitanti (3.000 abitanti nel caso di Comuni appartenenti a Comunità montane) sia posta tra le condizioni di accesso delle forme associative ai benefici previsti dalla l.r. 46/2013, con un'opportuna modifica dell'articolo 4 della DGR n. 809 del 7 luglio 2014.

Testo proposta di legge n. 428**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 44/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 44 (Individuazione del limite demografico minimo delle Unioni dei Comuni e modifica alla Legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 "Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali") le parole: "delle unioni dei comuni" sono soppresse e le parole: "è fissato in 5.000 abitanti." sono sostituite dalle seguenti: "è fissato:

- a) per le Unioni di Comuni, in 5.000 abitanti;
- b) per le convenzioni, in 3.000 abitanti."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 44/2012 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 31, del d.l. 78/2010 per i Comuni che appartengono o sono appartenuti a Comunità montane."

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 44/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 44 (Individuazione del limite demografico minimo delle Unioni dei Comuni e modifica alla Legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 "Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali") **dopo le parole: "delle unioni dei comuni" sono inserite le seguenti: "e delle convenzioni"**. ~~le parole: "delle unioni dei comuni" sono soppresse e le parole: "è fissato in 5.000 abitanti." sono sostituite dalle seguenti: "è fissato:~~

- ~~a) per le Unioni di Comuni, in 5.000 abitanti;~~
- ~~b) per le convenzioni, in 3.000 abitanti."~~

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 44/2012 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Resta fermo **il limite dei 3.000 abitanti, quanto** stabilito dall'articolo 14, comma 31, del d.l. 78/2010 per i comuni che appartengono o sono appartenuti a comunità montane."

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Proposta di legge n. 424
ad iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 24 giugno 2014

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 44/2012)

1. L'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2012 n. 44 (Individuazione del limite demografico minimo delle Unioni dei Comuni e modifica alla Legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 "Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali") è sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni dei comuni)

1. Il limite minimo delle unioni e delle convenzioni indicato nell'articolo 14, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e così come da ultimo modificato dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, è fissato in 3.000 abitanti."

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Proposta di legge n. 80
ad iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 9 marzo 2011

Art. 1

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 18/2008)

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) è sostituito dal seguente:

“4. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione di rifiuti, il Comune facente parte di una Comunità montana non può aderire ad alcuna delle altre forme associative previste dagli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).”.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 18/2008)

1. L'articolo 20 della l.r. 18/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 20 (Esercizio associato di funzioni e servizi comunali)

1. La Regione promuove le fusioni di Comuni e l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali mediante le Comunità montane e le Unioni di Comuni, nel rispetto del principio di cui all'articolo 3, comma 4, con specifico riguardo per i Comuni di minore dimensione demografica e fornendo agli enti interessati il necessario supporto tecnico ed amministrativo.

2. Sono considerati di minore dimensione demografica i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Comunità montana o l'Unione dei Comuni esercita, almeno per la maggioranza dei Comuni del proprio ambito territoriale e comunque per tutti i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, funzioni e servizi comunali ricadenti in almeno tre delle seguenti aree tematiche:

- a) sportello unico delle attività produttive;
- b) urbanistica ed edilizia;
- c) edilizia residenziale pubblica;
- d) catasto;
- e) progettazione e procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- f) polizia municipale;

- g) servizi sociali;
- h) servizi scolastici;
- i) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- l) servizi informativi;
- m) organizzazione unitaria dei servizi demografici (anagrafe e stato civile);
- n) personale e altri servizi di amministrazione.

4. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, la Comunità montana o l'Unione dei Comuni esercita, almeno per la maggioranza dei Comuni del proprio ambito territoriale e comunque per tutti i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, funzioni e servizi comunali ricadenti in ulteriori due aree tematiche indicate al comma 3.

5. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 3, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge, la Comunità Montana o l'Unione di Comuni effettua una ricognizione delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri che possono essere gestiti in forma associata e predispone lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni interessati contenente la durata almeno quinquennale, le forme di consultazione degli enti locali, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

6. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 4, entro il 31 gennaio 2015 la Comunità Montana o l'Unione di Comuni effettua la ricognizione e predispone lo schema di convenzione di cui al comma 5.

7. Se le gestioni associate di cui ai commi 3 e 4 non vengono esercitate rispettivamente, entro i termini triennali e quinquennali ivi previsti, la Comunità montana o l'Unione dei Comuni è sciolta.

8. Le Comunità montane e le Unioni di Comuni gestiscono anche i servizi comunali di competenza statale che sono ad esse affidati dai Comuni. Se è acquisito l'assenso dei ministeri competenti, la convenzione di cui al comma 5 può prevedere che le funzioni del Sindaco siano esercitate, per tutto il territorio dei Comuni partecipanti, dal Presidente della Comunità montana o dell'Unione di Comuni.

9. Spetta alla Comunità montana o all'Unione di Comuni l'adozione della disciplina regolamentare per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni o dei servizi ad essa affidati dai Comuni ai sensi del presente articolo; la medesima potestà spetta per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei servizi per i quali sono costituiti uffici comuni presso la Comunità montana o l'Unione dei Comuni.”.

Art. 3

(Inserimento degli articoli 20 bis, 20 ter e 20 quater nella l.r. 18/2008)

1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 18/2008 sono inseriti i seguenti articoli:

“Art. 20 bis (Aziende speciali e istituzioni per le gestioni associate)

1. Le Comunità montane e le Unioni di Comuni possono gestire servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica anche attraverso le aziende speciali o le istituzioni, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 267/2000, previa analisi dei costi e dei benefici che dimostri l'economicità e la convenienza del ricorso a tale forma di gestione.

Art. 20 ter (Costituzione di presidi territoriali)

1. Al fine di garantire l'ottimale gestione, le Comunità montane o le Unioni di Comuni possono provvedere all'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali anche attraverso sportelli unici decentrati di presidio territoriale, istituiti presso i Comuni, competenti per tutti gli adempimenti inerenti ciascuna funzione o servizio e che curino l'acquisizione di tutti gli elementi e atti necessari.

Art. 20 quater (Monitoraggio sulla gestione associata)

1. Le Comunità montane e le Unioni di Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono alla Regione una relazione sull'effettivo funzionamento della forma associata e sulla gestione delle risorse attribuite nell'anno precedente, comprensiva dell'indicazione dei risultati ottenuti in termini di miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'esercizio della funzione o del servizio, sulla base del modello predisposto dai competenti servizi regionali.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 18/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 18/2008 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali da parte delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 18/2008 è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare competente e del CAL, sentiti i presidenti delle Comunità montane, il presidente dell'UNCCEM Marche e i presidenti delle Unioni di Comuni, stabilisce i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.”.

3. Alla fine del comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 18/2008 sono aggiunte le seguenti parole:

“Il contributo per spese correnti è corrisposto, ad esercizio in corso, a copertura delle spese di erogazione dei servizi e delle funzioni svolti in forma associata. Il contributo per le spese di investimento riguarda il primo avvio e la continuità delle gestioni associate, le dotazioni tecnologiche e informatiche, le dotazioni di impianti e di automezzi per l'erogazione dei servizi.”.